

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 » (1806-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 289, 290, 291
BACICCHI (PCI)	290, 291
REBECCHINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . .	291
VETTORI (DC), relatore alla Commissione .	290

I lavori hanno inizio alle ore 18,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 » (1806-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta

10ª COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1982)

del 23 marzo 1982, ritorna al nostro esame con alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Tali modifiche si concretizzano nell'inserimento di un articolo 5 tendente a dare immediata esecuzione al provvedimento, nonché in due correzioni di carattere sostanziale. La prima, all'articolo 1, praticamente porta a 300 il numero minimo di addetti e a 35 miliardi di lire l'esposizione debitoria. L'altra modifica riguarda la soppressione dell'articolo 3, che era stato introdotto in Aula con un emendamento presentato da alcuni senatori della Democrazia cristiana, concernente provvedimenti per il settore agricolo.

Per il resto il testo è rimasto identico. Stante l'urgenza e l'inopportunità, a mio giudizio, di ingaggiare a questo punto un braccio di ferro con la Camera dei deputati, io propongo di accettare le modifiche che sono state apportate, approvando il testo pervenutoci. Mi sembra però doveroso chiedere il parere del relatore su questa mia proposta.

V E T T O R I, *relatore alla Commissione*. Nei limiti del Regolamento che consente di discutere solo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ritengo tuttavia di dover rammentare che in prima lettura noi avevamo stabilito le caratteristiche delle imprese che potevano essere sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, la durata dell'amministrazione straordinaria stessa, l'ammontare delle garanzie dello Stato per queste gestioni e l'ammontare dello stanziamento per provvedere alle garanzie già escusse.

Per quanto concerne le modifiche apportate all'articolo 1, preferisco non fare alcun commento, valutando congrui anche i 300 dipendenti ed i 35 miliardi di lire di massa passiva. Relativamente alla soppressione dell'articolo 3, invece, confermando quanto il Presidente ha anticipato dirò che si trattava di un emendamento approvato dall'Assemblea e che tendeva a stabilire una specie di graduatoria particolare nella priorità dei pagamenti da parte delle aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria. Tale

emendamento ci trovava piuttosto perplessi, mentre la sostanza della motivazione addotta da vari senatori era quella di consentire alle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria (che nella fattispecie erano zuccherifici del Meridione) di poter esercitare di fatto l'impresa stessa avendo la materia prima rappresentata dalle barbabietole e dai pomodori al cui conferimento era garantito il pagamento in favore dei coltivatori diretti.

L'articolo 3 è stato soppresso dalla Camera dei deputati; al riguardo mi rimetto alla decisione della Commissione, confermando la valutazione negativa espressa in Aula nei confronti di ciò che consideravamo un ulteriore stravolgimento delle regole della procedura fallimentare o della procedura di amministrazione controllata, anche se sostanzialmente utile per ottenere l'agibilità e direi la gestibilità con la fornitura della materia prima in una o due situazioni che erano state indicate.

Ciò premesso, il relatore si sente di accogliere l'invito rivolto dal Presidente, raccomandando l'approvazione delle modifiche introdotte dalla Camera affinché il provvedimento diventi legge al più presto possibile.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

B A C I C C H I. Dirò molto brevemente che la introduzione dell'articolo 5 si imponeva, data l'urgenza, per dare un senso al lavoro da noi compiuto. Quindi, dal mio punto di vista non ho alcuna obiezione da sollevare, anzi ritengo che in questo modo sia stata colmata una grossa lacuna. Per quanto concerne invece la modifica all'articolo 1, anche se non proporremo alcuna variazione, un'osservazione può essere fatta, ed è quella per cui ci eravamo mossi nel corso della precedente discussione, nello stabilire una coerenza tra i parametri indicati e il titolo stesso del disegno di legge. Voglio dire che forse per « grandi imprese » sarebbe meglio intendere ciò che il Senato aveva deciso, rispetto alla dizione modificata dalla Camera dei deputati. Solo a questo, quindi, si riferiva e si riferisce la nostra osservazione.

10ª COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1982)

Per quanto concerne la soppressione dell'articolo 3 non abbiamo grosse obiezioni da sollevare in quanto, se l'emendamento che era stato introdotto stabiliva indubbiamente una priorità, d'altra parte mi pare inequivocabile che i debiti nei confronti dei coltivatori diretti debbano essere considerati alla stregua, quanto meno, di quelli relativi a qualsiasi fornitore. Certo, l'articolo 3 stabiliva una priorità precisa che oggi, invece, viene a mancare, ma la cosa potrà essere eventualmente ripresa allorquando si affronterà complessivamente la materia.

In conclusione, preannuncio l'astensione del mio Gruppo sul disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con il relatore e con il senatore Bacicchi, nel senso che il Governo non può che prendere atto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, alcune delle quali sono in verità passate con la contrarietà del Governo stesso. Questo, tuttavia, è sicuro che si possa recuperare la situazione in sede di modifica definitiva e sostanziale della legge fondamentale. La questione rimane, quindi, aperta anche se oggi parte della nuova normativa affronta e risolve intanto tre problemi di fondo: primo, quello di allungare i tempi di esercizio dei commissari (cosa molto importante, che dobbiamo celermente definire perchè ci consente di arrivare in tempo in ordine alle prime gestioni straordinarie che stanno per scadere), secondo, quello di poter cominciare a porre un argine. Sono d'accordo che è insufficiente il testo della Camera oggi sottoposto al nostro esame, ma comunque mi sembra che nessuno ci possa proibire di tornarci sopra in sede di modifica definitiva. C'è poi il discorso dei fondi statali, dell'affidabilità della garanzia statale, che è ancora insufficiente, a parere del Governo, ma che intanto consente di cominciare a fronteggiare la situazione. Detto questo,

quindi, concordo con il relatore sulla necessità e sull'urgenza di varare il provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

B A C I C C H I . Confermiamo la nostra astensione.

P R E S I D E N T E . Vorrei dire brevemente che mantengo il mio giudizio, nel senso che, avendo noi attraverso questo stralcio conservato il diritto a legiferare sull'intera normativa del settore, mi auguro che avremo modo a breve scadenza di portarne di nuovo in discussione e, se possibile, a correzione il problema. In secondo luogo voglio dire che, sia pure con tutte le insoddisfazioni che certe cose ci procurano, ritengo però che si debba essere soddisfatti di come in una settimana appena di *iter* parlamentare un provvedimento sia stato portato all'approvazione finale, dimostrando con ciò che si può anche adoperare la procedura normale invece di quella straordinaria della decretazione di urgenza per vedere certi provvedimenti approvati. E questo è un fatto di notevole importanza.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusio-

10ª COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (31 marzo 1982)

ne del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo alla esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 1 con la modificazione accolta.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo approvato dal Senato. Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

L'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse, di cui

al precedente articolo 3, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 25 miliardi.

All'onere di lire 25 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione del capitolo n. 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1982, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per tale anno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con la modificazione accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore. DOTT. GIOVANNI BERTOLINI